



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Sede: 00147 Roma - Via Marco e Marcelliano, 45

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 123
Tel: 06.5130457 - Fax: 06.25496279
Sito internet: www.fondofonte.it
e-mail: callcenter@fondofonte.it



REGOLAMENTO MULTICOMPARTO

ARTICOLO 1 - COMPARTI DI INVESTIMENTO

1.1 - Al fine di un più proficuo perseguimento delle finalità previdenziali proprie del fondo, Fon.Te. ha attivato i seguenti comparti di investimento:

- comparto garantito;
- comparto bilanciato;
- comparto crescita;
- comparto dinamico.

1.2 - Il Comparto Garantito si caratterizza per essere la linea con la politica di investimento più prudentiale, ed in quanto tale, è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente. L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di breve periodo ed il grado di rischio è basso.

1.3 - Il Comparto Bilanciato ha l'obiettivo di ottenere una moderata rivalutazione del capitale investito su un orizzonte pluriennale. L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di medio periodo ed il grado di rischio è medio.

1.4 - Il Comparto Crescita ha l'obiettivo di ottenere una media rivalutazione del capitale investito su un orizzonte pluriennale. L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di medio-lungo periodo ed il grado di rischio è medio - alto.

1.5 - Il Comparto Dinamico ha l'obiettivo di ottenere una significativa rivalutazione del capitale investito su un orizzonte pluriennale. L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di lungo periodo ed il grado di rischio è alto.

ARTICOLO 2 – OPZIONI DI INVESTIMENTO

2.1 - L'aderente sceglie, all'atto dell'adesione, il comparto cui destinare i versamenti contributivi.

2.2 - Nell'ipotesi in cui non effettui la scelta di cui al precedente comma del presente articolo, s'intende attivata l'opzione verso il Comparto Bilanciato.

2.3 - I flussi di TFR conferiti al fondo per effetto del meccanismo di conferimento tacito saranno investiti nel Comparto Garantito.

ARTICOLO 3 – MODIFICA DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO (C.D. “SWITCH”)

3.1- Ogni aderente avrà la facoltà di trasferire sia la posizione individuale maturata sia il TFR tacitamente conferito presso un diverso comparto rispetto a quello precedentemente scelto.

3.2 - La facoltà di cui al precedente comma potrà essere esercitata nei limiti e con le modalità definite nei successivi commi.

In particolare, detta facoltà potrà essere esercitata soltanto qualora siano trascorsi almeno 12 mesi di permanenza nel comparto di provenienza.

Tuttavia, in seguito al conferimento tacito del TFR, è data facoltà all'aderente di trasferire la conseguente posizione individuale accumulata nel Comparto Garantito in altro comparto, senza necessità di attendere il decorso del predetto periodo minimo di permanenza limitatamente alla prima opzione.

Ai lavoratori per i quali, a seguito dell'operare del meccanismo del silenzio-assenso, la posizione individuale risultasse ripartita su due comparti di investimento, è data facoltà di riunificare la posizione individuale in uno dei comparti a sua scelta.

3.3 – Il trasferimento della posizione individuale da un comparto all'altro determinerà il versamento presso la nuova linea di investimento prescelta dei flussi contributivi futuri, nonché delle quote di TFR maturande qualora tale fonte di finanziamento al Fondo fosse stata a sua volta destinata al comparto da cui l'aderente decide di trasferirsi.

3.4 – L'esercizio dell'opzione di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.

Il cambio di comparto di investimento può essere richiesto da ciascun aderente in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel comparto originario, salvo quanto disposto per i flussi di TFR tacitamente conferiti a Fon.Te., e comunque non più di una volta all'anno.

Per poter effettuare un cambio di comparto è necessario che la relativa richiesta, trasmessa su supporto cartaceo, pervenga al fondo entro e non oltre il 20 di ogni mese e la valorizzazione della quota di effettuazione dello switch avviene l'ultimo giorno del mese di riferimento.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui la richiesta pervenga entro il 20 febbraio, la posizione individuale sarà riallocata nel nuovo comparto indicato dall'aderente entro fine mese con valorizzazione della quota al 28 febbraio.

Le richieste di cambio comparto che dovessero pervenire al fondo pensione oltre il termine stabilito potranno essere prese in considerazione entro la fine del mese immediatamente successivo.

3.5 – Per esercitare la facoltà di "Switch" di cui al presente articolo, sarà necessario compilare l'apposito modulo "Richiesta di variazione del comparto di investimento per gli aderenti al Fondo" (Allegato A al presente Regolamento), reperibile sul sito del Fondo Pensione Fon.Te. – www.fondofonte.it.

3.6 – Per le operazioni di "Switch" di cui al presente regolamento non è previsto alcun costo a carico dell'aderente.

ARTICOLO 4 – UNICITA' DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE – NORMA RESIDUALE

4.1 – Le opzioni di investimento degli importi maturati, riconosciute agli aderenti ai sensi del precedente articolo 3, non dovranno rappresentare un pregiudizio del principio dell'unicità della posizione individuale. pertanto, qualsiasi erogazione richiesta dagli aderenti, a titolo di anticipazione, riscatto integrale o parziale, trasferimento o prestazione previdenziale, dovrà in ogni caso sempre considerarsi effettuata a valere sulla totalità degli importi maturati e maturandi fino alla data della richiesta stessa su ciascuno dei comparti di investimento.

4.2 - L'aderente dovrà attendere due mesi dal mese della richiesta di "Switch" per poter richiedere una qualsiasi erogazione (anticipazione, riscatto totale o parziale, prestazione in forma capitale, trasferimento).

